

NASCE LA SOCIETÀ SEMPLIFICATA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

di Andrea Arrigo Panato

L'articolo 3 del D.L. 24 gennaio 2011, n. 1, introduce la possibilità, per i giovani al di sotto dei 35 anni, di costituire una Srl semplificata e a capitale sociale minimo di 1 euro. Ecco i punti principali di questa importante novità.

Premessa

Il Decreto Legge su concorrenza e liberalizzazioni all'art. 3 contiene una interessante novità: la possibilità per i giovani al di sotto dei 35 anni di costituire una Srl semplificata senza l'intervento del notaio, sostanzialmente senza capitale minimo (1 euro) ed esente dal pagamento di diritti di segreteria e bolli.

La nuova norma vuole incentivare l'attività di impresa tra i più giovani e potrà trovare applicazione nelle piccole società di servizi che non necessitano per la loro attività di capitali importanti. Difficile infatti che possano essere viste con particolare favore dagli istituti di credito sempre prudenti nel valutare la possibilità di erogare prestiti alle PMI, e in questo caso forse a ragione.

Requisiti soggettivi dei soci

La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

Contenuto Atto Costitutivo

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3. l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
4. l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
5. la quota di partecipazione di ciascun socio;
6. le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
7. le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
8. luogo e data di sottoscrizione.

Modalità di costituzione

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

L'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria.

Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata.

L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Cause di scioglimento

Quando il singolo socio perde il requisito d'età, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'art. 2473 bis. In tal caso si rientra in ipotesi di esclusione per giusta causa del socio ed è quindi espressamente esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società con atto notarile, in mancanza gli amministratori devono procedere allo scioglimento della società applicando l'art. 2484.

Dati da indicare nella corrispondenza e sul sito internet

La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Vantaggi della SSRL

I vantaggi sono sostanzialmente riconducibili a una riduzione (o differimento come nel caso di quelli notarili) dei costi iniziali. La costituzione, come illustrato, non necessita dell'intervento di un notaio ma avviene mediante la comunicazione unica telematica al Registro delle imprese. La società è esonerata dal pagamento dei diritti di segreteria e di bollo.

Probabile che la SSRL potrà trovare applicazione nelle piccole aziende di servizi. La "società semplificata a responsabilità limitata" potrebbe inoltre rivelarsi uno strumento interessante per i giovani professionisti che decideranno di intraprendere la loro attività sotto forma di società di capitali.

Limiti della SSRL

Lo scioglimento legato all'età dei soci rende di fatto la SSRL una società a tempo che vede solo rimandare l'intervento del notaio ma non lo elimina affatto.

Dubbi inoltre da una parte della dottrina sulla sostanziale assenza di capitale sociale e di controllo da parte del notaio. Maggiori perplessità in realtà possono sorgere in merito all'utilità di un tale veicolo societario per finalità di start up. I requisiti soggettivi dei soci infatti impediscono di avere per soci le Università escludendone di fatto l'uso in caso di spin off universitari.

La stessa capacità di attrarre credito pare dubbia. Difficile che le banche finanzino, più o meno a ragione, una società senza capitale minimo e senza controlli notarili, come pare difficile che società di venture capital investano su società a tempo (soci under 35) e in cui non possono detenere partecipazioni.

Conclusioni

Questa riforma può rappresentare una interessante occasione per Commercialisti e Avvocati che potranno di fatto sostituirsi al notaio nella costituzione delle SSRL.

La Srl sempre più si dimostra una forma societaria particolarmente snella. Ricordiamo infatti che già oggi è possibile effettuare cessioni di quote e porre in liquidazione la società senza dover ricorrere ad atti notarili.

Il legislatore ha deciso di inserire un nuovo modello societario valido solo per soci under 35, una scelta poco felice dal punto di vista sistemico e in contraddizione con l'intento dichiarato di semplificare la normativa. Decisamente più apprezzabile sarebbe stata una riforma complessiva della normativa riguardante le Srl, frutto di una più approfondita riflessione sul ruolo del notaio e sull'importanza o meno della presenza di un capitale minimo.

Riferimenti normativi

- D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 3.